
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI N. 47

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER

Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

Presentata il 29 aprile 2008

Onorevoli Colleghi! - Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sul bilancio demografico nazionale per l'anno 2006, relativi alla popolazione residente in Italia al 31 dicembre dello stesso anno, il tasso di natalità è molto basso, è sceso rapidamente negli ultimi decenni e solo nel 2006 è tornato ad essere leggermente positivo, come nel 2004, dopo che dal 1993 era sempre stato negativo. Tali dati, resi noti il 5 luglio 2007, hanno tuttavia evidenziato che la tendenza positiva registrata nel 2006 è da mettere in relazione con la maggiore presenza di stranieri regolari che mettono al mondo bambini (si è passati dall'1,7 per cento al 10,3 per cento di bambini sul totale delle nascite), piuttosto che con l'incremento della natalità nelle famiglie italiane. Altro aspetto da mettere in rilievo è la distribuzione delle nascite: un incremento che riguarda soprattutto le regioni del centro (+2,6 per cento), del nord-est (+1,8 per cento) e del nord-ovest (+2,5 per cento), mentre nelle regioni meridionali e nelle isole si registra un decremento.

Nel contesto europeo però l'Italia resta tra i Paesi con la più bassa natalità, nonostante salga l'aspettativa di vita, che si attesta su una media di oltre ottanta anni. Il saldo naturale, che è il parametro utilizzato dall'ISTAT per registrare incrementi o decrementi, mette in relazione il numero dei nati con il numero dei morti in Italia ed evidenzia dunque un costante invecchiamento della popolazione italiana.

Con sempre più evidenza si dimostra che le cause dell'invecchiamento e del calo delle nascite risiedono nella carenza di misure a sostegno della famiglia e, nello specifico, delle madri lavoratrici: è necessario intervenire in modo consistente per rendere conciliabile il lavoro delle donne, indispensabile per il bilancio familiare, con l'educazione dei figli e gli altri impegni all'interno della famiglia.

La dimostrazione che la soluzione del problema siano gli interventi a sostegno delle madri lavoratrici sono i Paesi nordici e la Francia che, con le politiche familiari attuate negli ultimi anni, hanno ora tassi di crescita più alti.

Il Governo, nel corso della passata legislatura, all'interno delle norme volte a recepire il protocollo siglato il 23 luglio 2007 con le Parti sociali su previdenza, lavoro e competitività, si è impegnato ad intervenire attraverso lo strumento della delega legislativa per riordinare tutta la normativa vigente in materia di occupazione femminile, enunciando dei criteri direttivi sicuramente condivisibili, in quanto ispirati al principio della conciliazione tra lavoro e famiglia, con l'obiettivo di giungere a un modello moderno di *welfare* per una società con livelli di occupazione adeguati alle sfide demografiche ed economiche del futuro.

Il nostro sistema pensionistico, come è noto, è congegnato in modo che siano i lavoratori a pagare le pensioni ad una popolazione anziana sempre più numerosa e sempre più longeva, con gravi risvolti economici per la spesa sociale.

La presente proposta di legge cerca quindi di dare una risposta al bisogno di sostenere le famiglie, intervenendo con un incremento dell'età pensionabile della donna, equiparandola gradualmente entro il 2012 a quella dell'uomo e prevedendo benefici previdenziali per le madri lavoratrici, consistenti in una riduzione dell'età pensionabile, pari a un anno per ogni figlio nato, fino a un massimo di cinque anni. Il primo intervento è propedeutico alla fattibilità finanziaria del secondo.

Quanto al profilo dell'innalzamento dell'età pensionabile delle donne, la Commissione europea, nel ricorso presentato il 1° febbraio 2007 (causa C-46/07), ha già citato in giudizio l'Italia per incompatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario - articolo 141 del Trattato istitutivo della Comunità europea - che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e per donne, con specifico riferimento al settore pubblico. La differenza dell'età pensionabile non ha più alcuna giustificazione né economica né sociale: a sessanta anni, una donna ha davanti a sé una prospettiva di vita media di circa venticinque anni, rispetto a quella degli uomini che ne hanno invece meno di ventuno anni. La scelta peraltro di equiparare l'età pensionabile tra uomini e donne è perfettamente in linea con quanto sta già avvenendo nel resto d'Europa: ad eccezione di Austria, Grecia e Italia, tutti gli altri Paesi l'hanno già attuata oppure, come il Belgio e il Regno Unito, la realizzeranno in tempi certi.

Quanto all'aspetto della riduzione dell'età pensionabile per le madri lavoratrici pari ad un anno per ogni figlio nato, il tasso di occupazione femminile, che è attualmente pari al 46 per cento contro il 70,7 per cento di quello degli uomini, anche a causa di fenomeni di pensionamento anticipato delle donne, è ben lontano dall'obiettivo previsto dall'Agenda di Lisbona, che stabilisce al 60 per cento la soglia di occupazione per le donne entro il 2010.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede dunque la sostituzione della lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico, elevando ad un anno per ciascun figlio, in luogo degli attuali quattro mesi, l'anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia e innalzando anche il limite massimo entro il quale poter fruire di tale beneficio fino a cinque anni, in luogo degli attuali dodici mesi. In alternativa la lavoratrice madre può scegliere di ricorrere alla determinazione della pensione attraverso il moltiplicatore che, in tale caso, sarà maggiorato di un anno per ogni figlio, sempre fino ad un limite massimo di cinque anni. La legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha disposto le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, ha già rideterminato i coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010.

L'articolo 2, attraverso l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone che sia riconosciuta l'applicazione delle stesse disposizioni operanti nel settore pubblico (dipendenti statali, regionali, comunali eccetera) per l'accredito dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro anche alle lavoratrici del settore privato (assicurate INPS, ENPALS eccetera), integrando la differenza della retribuzione percepita (30 per cento della retribuzione ordinaria) all'intera retribuzione corrisposta alla lavoratrice prima dell'astensione facoltativa con una copertura figurativa.

L'articolo 3, al fine di finanziare gli interventi a sostegno della maternità, prevede in sintesi un innalzamento dell'età pensionabile fino all'equiparazione con quella prevista per gli uomini entro il 2012, coerente con l'allungamento della vita media e della sua qualità, attraverso la revisione della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Riduzione dell'età pensionabile delle madri lavoratrici nella misura di un anno per ogni figlio).

1. All'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la lettera c) è sostituita dalla

seguinte:

«c) indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento della maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a dodici mesi per ogni figlio e nel limite massimo di cinque anni. In alternativa a tale anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di cinque anni».

Art. 2.

(Estensione del trattamento riconosciuto ai fini contributivi per periodi di astensione facoltativa dal lavoro delle lavoratrici del settore pubblico anche alle lavoratrici del settore privato).

1. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Nei confronti delle lavoratrici dipendenti del settore privato, per l'accredito contributivo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, si applicano le stesse disposizioni operanti per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico, integrando la differenza tra la retribuzione percepita

e l'intera retribuzione percepita dall'interessata prima dell'astensione facoltativa con una copertura figurativa».

Art. 3.

(Modifica della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di età pensionabile delle donne).

1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Allegato 1 (Articolo 3)

«Tabella A

Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia

Periodo di riferimento	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995	61° anno	56° anno
dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996	62° anno	57° anno
dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998	63° anno	58° anno
dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999	64° anno	59° anno
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2007	65° anno	60° anno
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008	65° anno	61° anno
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009	65° anno	62° anno
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	65° anno	63° anno
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011	65° anno	64° anno
dal 1° gennaio 2012 in poi	65° anno	65° anno